FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE LNP

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/CGF – RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA AL SIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

La Torino F.C. S.p.A. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007, con la quale veniva comminata un'ammenda di €5.000,00 al proprio dirigente, signor Ienca Massimo per aver, al termine della gara assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario (Doni), e per avere altresì, successivamente, negli spogliatoi, tenuto un comportamento petulante e molesto nei confronti dei collaboratori della Procura Federale.

Questa Corte di Giustizia Federale, alla luce dei fatti avvenuti ed esaminati, considerato che la violazione ascritta al signor Ienca Massimo risulta solo "de relato" e tenuto altresì conto della sanzione inflitta al calciatore accoglie il ricorso, riducendo la sanzione comminata ad €2000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al signor Ienca Massimo ad € 2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

2. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.1.2008 INFLITTA AL SIG. FABBRI GIANNI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007 ha inflitto al presidente del Ravenna Calcio Gianni Fabbri l'inibizione a svolgere ogni attività federale e sociale a tutto il 31.1.2008 all'esito della condotta tenuta al termine del primo tempo della gara del Campionato di serie B, Chievo Verona/Ravenna,

disputata il 20.10.2007.

In particolare, il Giudice Sportivo ha irrogata la sanzione per avere il tesserato "nell'intervallo della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto delle espressioni ingiuriose ad un assistente, e per essere entrato, poco dopo, nello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara, assumendo un atteggiamento intimidatorio e reiterando le ingiurie nei confronti del medesimo assistente".

Avverso siffatto provvedimento il Ravenna Calcio ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, deducendo vari motivi difensivi consistenti:

- nell'affermazione dell'insussistenza delle violazioni ascritte al Fabbri, per non aver rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, senza quindi alcuna reiterazione e senza aver dato luogo ad alcun atteggiamento intimidatorio;
 - nell'affermazione del difetto di alcun precedente, specifico o generico, in capo al tesserato;
 - nell'affermazione del provato impegno sociale del tesserato medesimo;

ed ha concluso chiedendo alla Corte, previa audizione ed assunzione dei necessari mezzi di prova a confutazione del referto, nonché eventuale sospensione del procedimento e remissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento dei reali accadimenti, di accogliere la doglianza annullando la sanzione inflitta, ovvero, in subordine, di ridurla alla misura di giustizia, con ogni conseguente statuizione in merito alla tassa versata.

Nell'odierna riunione, l'avvocato Galli, patrono del Fabbri, s'è soffermato sul valore della fede privilegiata attribuita ai referti arbitrali e sulla concreta impossibilità di addurre prova contraria, in violazione dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa. Nel merito ha evidenziato che i fatti risultano dal referto di uno solo degli assistenti, a conferma della veridicità del fatto come riferito dalla ricorrente.

Confermate tutte le istanze istruttorie e le conclusioni del ricorso, lo stesso avvocato ha evidenziato la eccessiva gravità della sanzione, in rapporto a richiamate fattispecie consimili e in assenza, nel Fabbri (mai sanzionato in precedenza), di alcuna volontà di offendere, nonché l'insussistenza di alcuna reiterazione della condotta, svoltasi in un unico contesto.

Il tesserato, poi, comparso personalmente, ha fatto riferimento alla mancata identificazione, da parte dell'ufficiale refertante, di colui che abbia pronunciato le frasi offensive, sottolineando che il risultato del campo (pareggio conseguito dal Ravenna al 46' del secondo tempo) non determinasse neppure condizioni di malanimo che abbiano potuto fomentare alcuna reazione da parte sua nei confronti degli Ufficiali di gara.

Considerato che il ricorso deve essere accolto, in quanto parzialmente fondato.

Precisato che gli episodi dai quali il procedimento ha preso avvio si riferiscono al termine del primo tempo (così, testualmente, nel rapporto in atti), dalle verifiche istruttorie è risultato che le offese percepite dall'Ufficiale di gara refertante non possano essere attribuite al Fabbri e, conseguentemente, nessuna sanzione questi deve subire in conseguenza di una condotta tenuta da altri (non identificato).

Diverse considerazioni la Corte ritiene di dover svolgere, invece, in merito al successivo comportamento del ricorrente.

Questi è entrato nello spogliatoio arbitrale senza preventiva autorizzazione ed ha intimato – seppure ricorrendo a termini non scurrili né intrinsecamente offensivi – agli Ufficiali di gara di non allontanarlo, pena il subirne le "conseguenze", nonché all'Ufficiale refertante, tacciandolo di essere un bugiardo, di "stare attento" a quello che avrebbe poi scritto in esecuzione dei doveri propri della funzione, perché ove si fosse permesso di attribuirgli le precedenti offese "finisce male".

Osserva la Corte che le frasi profferite dal Fabbri, aldilà delle giuste ragioni del tesserato a non essere indicato quale autore di una condotta offensiva mai tenuta, contenessero elementi intimidatori, sebbene generici, non consoni certamente alla qualifica di Presidente della società ospite, ma ancor meno alla funzione di "dirigente addetto all'arbitro" che egli si era riservata nella circostanza, come risulta dal referto relativo alla gara, peraltro in violazione della regola 5 del

regolamento del gioco del calcio, la quale prevede siffatta figura esclusivamente nell'àmbito delle persone ammesso nel recinto di gioco per la sola società ospitante.

In buona sostanza, dunque, il Fabbri è venuto meno all'obbligo di tenere una condotta corretta nei confronti degli Ufficiali di gara e di assicurare, nella funzione (peraltro impropriamente rivestita) di curare il rispetto degli Ufficiali stessi, impedendo ogni comportamento lesivo del loro prestigio. Né, diversamente che "offensivo" può definirsi l'epiteto di "bugiardo" che il tesserato ha rivolto al secondo assistente nella circostanza nella quale ha assunto la condotta intimidatoria già innanzi descritta.

Da tutto quanto precede, la Corte considera che il Fabbri sia comunque meritevole di sanzione, benché più contenuta di quella irrogatagli dal Giudice Sportivo Nazionale, in ragione del complesso dei comportamenti effettivamente tenuti nella circostanza ed a lui attribuibili con certezza.

Dispone, pertanto, che l'inibizione sia contenuta nel termine del 31.12.2007.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Fabbri Gianni a tutto il 31.12.2007.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE DE VEZZE DANIELE, SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007)

La società A.S. Livorno Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007 con la quale veniva comminata una squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione al calciatore De Vezze Daniele, in occasione della gara Parma/Livorno del 28.10.2007, per avere il calciatore stesso tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario, colpendo, a giuoco fermo, un avversario riverso al suolo con un calcio alla schiena.

Questa Corte di Giustizia Federale, al di là delle conseguenze fisiche subite e non subite dal calciatore avversario, ritenendo la sussistenza dei fatti, trattandosi di atto violento in quanto il giuoco era fermo ed il calciatore avversario era già per terra, respinge il reclamo ed ordina l'incameramento della tassa, ritenendo congrua la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Molinari Dr. Lucio, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

4. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. VAILATTI TOMMASO SEGUITO GARA UDINESE/TORINO DEL 31.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 97 dell'1.11.2007) Con delibera del Giudice Sportivo, Com. Uff. n. 97 dell' 1.11.2007 relativo alla gara Udinese/Torino del 31.10.2007, veniva inflitta al calciatore Vailatti Tommaso la squalifica per 2 giornate "per avere, al 43° del primo tempo, a giuoco fermo, scalciato un avversario".

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Torino F.C., la quale sosteneva che la vicenda non era avvenuta a giuoco fermo, ma aveva essa stessa determinato l'interruzione dell'azione da parte dell'arbitro, per cui il fallo compiuto dal Vailatti doveva essere considerato un normale fallo di giuoco; in ogni caso la dinamica dell'evento era stata tale da non evidenziare la intenzionalità del comportamento del giocatore, per cui si chiedeva la riduzione ad una sola giornata di squalifica della sanzione irrogata.

Le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento.

Il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, e, nel caso di specie, unico elemento di valutazione, riporta, infatti, con assoluta chiarezza l'episodio, evidentemente visto e giudicato dal direttore di gara, per cui non è nemmeno possibile, come riconosce la stessa ricorrente, accedere alla prova televisiva per avvalorare diverse dinamiche di svolgimento dell'azione. Ed è di tutta evidenza che, in tale situazione, non può contrapporsi al citato rapporto arbitrale, con uguale valenza probatoria, la ricostruzione del fatto fornita dalla parte interessata.

Fermo restando, quindi, che di fallo a giuoco fermo si è trattato, non vi è spazio per accedere alla richiesta difensiva di riduzione della sanzione, perché essa è già stata irrogata nel minimo.

Per questi motivi la C.G.F. ha respinto il reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 95 del 31.10.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 31.10.2007 ha inflitto al calciatore Ragosta Arcangelo, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2007 a seguito di fatti occorsi durante lo svolgimento della gara Avellino/Reggina del 27.10.2007.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Avellino S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.10.2007, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.11.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia dell'U.S. Avellino S.p.A. di Avellino dichiara estinto il procedimento.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALCIATORE AGOMERI ANTONELLI FILIPPO (DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TRIESTINA/BARI DEL 31.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 31.10.2007)

Con delibera del 31.10.2007, Com. Uff. n. 94, il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Triestina/Bari del 30.10.2007, infliggeva al calciatore della Triestina Agomeri Antonello Filippo le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di €3.000,00, " per avere, al 48° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio ed aggressivo nei confronti di un avversario".

Avverso tale decisione presentava reclamo a questa Corte di Giustizia Federale lo stesso calciatore il quale, con diffusa motivazione sosteneva di avere semplicemente risposto al comportamento di alcuni calciatori della squadra avversaria, in particolare al Tabbiani, i quali lo accusavano di non aver interrotto il giuoco, calciando la palla in fallo laterale, con un avversario a terra; pur ammettendo di aver reagito con veemenza e concitazione, escludeva, però, di aver assunto atteggiamento aggressivo ed intimidatorio.

Chiedeva, pertanto l'annullamento delle sanzioni inflitte, o, in via subordinata, la riduzione al minimo della ammenda comminata.

Le soprariportate doglianze non possono trovare accoglimento.

Il referto arbitrale, infatti, descrive analiticamente l'episodio in questione con le seguenti parole: "al 48° Agomeri Antonelli n. 11 Triestina e Tabbiani Luca n. 4 Bari per condotta violenta, a giuoco fermo si aggrappavano per la gola con violenza e subito dopo si spingevano con altrettanta violenza".

E' evidente, allora, che non solo il direttore di gara ha visto e valutato chiaramente l'episodio espellendo i protagonisti, per cui non è possibile ricorrere a diversi mezzi di prova, ma anche che il comportamento dell'Agomeri, così come riportato dall'arbitro, appare più che intimidatorio ed aggressivo addirittura ai limiti della violenza, di guisa che risulta appena adeguata la sanzione inflitta dal giudice di primo grado, e non vi è spazio per ulteriori riduzioni.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Agomeri Antonelli Filippo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 3 Marzo 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete